

Normativa sulla Trasparenza Bancaria

(T.U. Leggi Bancarie D.L. 385/93 e norme di attuazione)



CASSETTE DI SICUREZZA

FOGLIO INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI E SERVIZI OFFERTI ALLA CLIENTELA

AGGIORNAMENTO N.5 – IN VIGORE DAL 12 NOVEMBRE 2008

SEZ. I) INFORMAZIONI SULLA BANCA

Kärntner Sparkasse AG	
Denominazione e forma giuridica	Kärntner Sparkasse AG
Sede Legale e Direzione Generale	A - 9020 Klagenfurt, Nueuer Plaz 14
Sede Secondaria Italia	Udine, Viale Tricesimo 200
Sito Internet	www.sparkasseitalia.it
Indirizzo e-mail	info@sparkasseitalia.it
Numero Verde	800.378.378
Codice ABI	3329.0
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca di Italia	5631
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	02430720306 - Rea 260143 Udine
Sistemi di garanzia a cui la Banca aderisce	Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Austriaco
Capitale sociale	Euro 30.120.000 i.v.
Fondi di Riserva	Euro 200.950.974,96
Data di approvazione ultimo bilancio	05 Maggio 2008

SEZ. II) CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Con questo servizio la banca mette a disposizione del cliente un contenitore (la c.d. "cassetta di sicurezza"), del quale la banca garantisce l'integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi d'allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.). Il cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite con la banca.

Il cliente deve dichiarare alla Banca il valore complessivo dei beni immessi nella cassetta. Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza verrà addebitato direttamente sul conto corrente.

Il servizio prevede una durata semestrale o annuale a decorrere dal primo giorno del mese in cui viene stipulato. Il pagamento del canone avviene in via anticipata.

Il rinnovo del contratto è previsto in automatico, salvo recesso.

L'importo massimo dei valori in custodia è di € 2.100,00.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti :

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se contrattualmente previsto;
- la banca risponde verso il cliente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito (art.1839 cod.civ.)

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Canone annuo di locazione anticipato onnicomprensivo	<i>E' il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla banca per l'utilizzo del servizio di cassette di sicurezza. Viene di regola addebitato sul conto corrente del cliente ed è commisurato alle dimensioni della cassetta.</i>
Massimale assicurativo	<i>E' un dato che viene desunto dal valore complessivo dei beni introdotti nella cassetta di sicurezza e che viene dichiarato dal cliente alla banca al momento dell'accensione del rapporto (o durante il suo svolgimento, in caso di variazione del contenuto della cassetta), destinato a coprire il rischio della banca per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare al cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento, o dalla distruzione delle cose contenute nella cassetta.</i>

SEZ. III) CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE E COMMISSIONI	
Canone <u>Annuale</u> base per valori in custodia fino a 2.100,00 € (incluso IVA):	
Categoria 01 "Small" Alt. Interna 70 mm; Larg. Interna 210 mm; Prof.Interna 340 mm	€ 45,00
Categoria 02 "Medium" Alt. Interna 110 mm; Larg. Interna 210 mm; Prof.Interna 340 mm	€ 60,00
Categoria 03 "Normal" Alt. Interna 150 mm; Larg. Interna 210 mm; Prof.Interna 340 mm	€ 75,00
Categoria 04 "Plus" Alt. Interna 230 mm; Larg. Interna 210 mm; Prof.Interna 340 mm	€ 100,00
Categoria 05 "Big" Alt. Interna 310 mm; Larg. Interna 210 mm; Prof.Interna 340 mm	€ 120,00
Spesa per ogni accesso	€ 1,50
Per produzione ed invio comunicazioni ai sensi della normativa sulla Trasparenza	€ 1,50
Spesa per ogni delegato ad operare	€ 5,00
Apertura forzata rimborso spese fisse oltre alle spese eventualmente richieste da terzi	€ 100,00
Spese fisse per rilascio duplicato chiave	€ 75,00
Imposta di bollo applicato sui contratti stipulati per cassa	<i>Nella misura prevista dalla normativa vigente</i>
Valute Addebito spese	Giorno di sottoscrizione del contratto

Il presente Foglio Informativo è disponibile presso tutte le filiali ed è consultabile sul sito internet www.sparkasseitalia.it. Il cliente ha la facoltà di prelevare fisicamente il Foglio Informativo presso tutte le filiali della banca e di consultarne o salvarne copia su supporto durevole collegandosi al internet www.sparkasseitalia.it senza alcun costo ed onere a carico del cliente stesso.

Sono interamente a carico del cliente le spese telefoniche di connessione ad internet richieste dal proprio gestore di telefonia, i costi delle necessarie attrezzature per l'utilizzo dei servizi, le spese per eventuali software personalizzati.

Sezione da compilare solo in caso di offerta Fuori Sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto sotto indicato, a loro dipendenti o collaboratori, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo. Di seguito si riportano le generalità del soggetto proponente.

Cognome e Nome del soggetto proponente

Numero di iscrizione al relativo albo

SEZ. IV) ESTRATTO DA ALCUNE SIGNIFICATIVE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 1 - La cassetta di sicurezza è data in uso secondo le norme seguenti.

Art. 2 - L'uso della cassetta è concesso per la custodia di cose di valore complessivo non superiore a euro 2.100,00. Pertanto l'utente si obbliga a non conservare nella cassetta cose aventi un valore nel complesso superiore al detto importo di euro Duemilacento/00.

Art. 3 - La Kärntner Sparkasse AG (in seguito denominata come "Cassa") risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità esteriore della cassetta, salvo il caso fortuito.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la Cassa fosse tenuta ad un risarcimento verso l'utente, essa non lo rimborserà che del danno comprovato ed obiettivo, escluso ogni apprezzamento del valore di affezione e tenuto conto di quanto disposto all'**art. 2**.

Art. 4 - È fatto divieto all'utente di immettere nella cassetta cose che possano costituire pericolo di qualsiasi genere o comunque possano arrecare danno, pregiudizio o disturbo.

Per misura di sicurezza è in facoltà della Cassa di verificare, col concorso dell'utente, il contenuto della cassetta.

Se l'utente, nonostante l'invito fattogli con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai fini della verifica di cui al precedente comma, non si presenta nel termine stabilito o non si presta alla verifica, ovvero se vi sia urgenza, si procede a sue spese all'apertura forzata della cassetta alla presenza di un Notaio, al quale la Cassa fa constatare che, dopo la verifica, l'intero contenuto della cassetta - escluse le cose in contrasto col divieto di cui al 1° comma - è immesso in altra cassetta e che la chiave di spettanza dell'utente viene chiusa in busta sigillata con timbro della Cassa e con quello del Notaio, e tenuta a disposizione dell'utente.

Art. 5 - La cassetta ha uno sportello munito di serratura, la quale non può essere aperta né chiusa se non col concorso di due differenti chiavi: una che può essere comune a più serrature, tenuta dalla Cassa, e l'altra, in unico esemplare, consegnata all'utente.

Se l'impianto lo consente, l'utente può provvedere a sue spese ad applicare allo sportello di chiusura della cassetta e/o alla scatola interna un lucchetto per l'esistenza ed integrità del quale la Cassa non assume alcuna responsabilità.

Art. 6 - All'atto della sottoscrizione del contratto, l'utente dichiara le proprie generalità e quelle delle persone autorizzate all'apertura della cassetta. Ove queste siano più d'una, l'utente indica se la relativa facoltà va esercitata congiuntamente o separatamente. In mancanza di diversa pattuizione scritta, si ritiene che può essere esercitata separatamente.

L'autorizzazione all'apertura della cassetta, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle eventuali precedenti autorizzazioni. In ogni caso le firme di tutte le persone abilitate ad aprire la cassetta sono depositate.

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunzie da parte delle medesime non sono opponibili alla Cassa finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il termine di tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale comunicazione: ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunzie siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

Le altre cause di cessazione della facoltà di aprire la cassetta non sono opponibili alla Cassa sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Le persone giuridiche, le società commerciali e civili, le ditte commerciali e le associazioni non riconosciute, devono dichiarare quali siano le persone investite della facoltà di aprire la cassetta di sicurezza. In questi casi le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche se la cessazione della facoltà di aprire la cassetta riguardi un legale rappresentante dell'utente.

Per ogni cassetta viene stipulato un contratto distinto, anche se due o più cassette vengono date in utenza alla medesima persona od ente.

Art. 7 - All'atto della firma del contratto la Cassa consegna all'utente la chiave della cassetta a lui spettante.

Nel caso di perdita della chiave l'utente deve darne per iscritto immediata comunicazione alla Cassa, la quale, a mezzo di persona di propria fiducia, provvede, con l'intervento dell'utente, all'apertura forzata della cassetta e fa poi sostituire la serratura, tutto ciò a spese dell'utente.

In attesa che la Cassa provveda alla sostituzione della serratura o della cassetta l'utente deve ritirarne il contenuto.

Art. 8 - La Cassa non risponde dei danni eventualmente derivanti all'utente dalla perdita della chiave. Qualora la chiave fosse ritrovata dovrà essere senza ritardo riconsegnata alla Cassa.

Art. 9 - Il contratto può avere la durata di un semestre o di un anno e decorre dal 1° giorno del mese in cui viene stipulato.

Se la Cassa non riceve dall'utente disdetta scritta, consegnata all'addetto al servizio o spedita a mezzo lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto s'intende tacitamente rinnovato per un periodo di tempo uguale a quello originariamente stabilito e così ad ogni successiva scadenza.

La disdetta non ha effetto, e si ha pertanto come non intervenuta, se alla data in cui il contratto dovrebbe scadere l'utente non abbia fatto luogo alla riconsegna della cassetta

e della relativa chiave in perfetto stato di funzionamento, nonché della tessera.

Reclami. Per eventuali reclami il cliente potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Reclami, Viale Tricesimo 200, 33100 Udine). L'Ufficio reclami della Banca dovrà rispondere entro il termine massimo di 60 giorni, 90 giorni nel caso di reclami aventi ad oggetto servizi di investimento mobiliare.

Nel caso di insoddisfaccente risposta dell'Ufficio reclami e ove ricorrano i presupposti, il cliente potrà rivolgersi all'Ombudsman Bancario con sede in Roma, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione della Clientela presso tutte le Dipendenze della Banca.

Foro competente. Fatto salvo il caso in cui il cliente rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis 2° comma del c.c., il Foro competente per le azioni promosse dal Cliente sarà esclusivamente quello di Udine ad esclusione di ogni altro. La Banca ha invece facoltà di agire nei confronti del cliente, a sua insindacabile scelta, anche in uno qualsiasi

dei fori previsti dalla legge, nonché nel Foro nella cui circoscrizione si trova l'agenzia della Banca presso la quale è stato costituito il rapporto.